



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2011
(OR. en)**

11957/11

**MI 321
ENT 149**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 giugno 2011
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2011) 357 definitivo
Oggetto:	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione sull'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, in conformità al suo articolo 25

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 357 definitivo.

All.: COM(2011) 357 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2011
COM(2011) 357 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Relazione sull'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, in
conformità al suo articolo 25
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sull'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, in conformità al suo articolo 25

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A. Introduzione

1. Finalità del presente documento

Il presente documento intende riferire sull'attuazione della direttiva relativa agli strumenti di misura basandosi, tra l'altro, sulle relazioni presentate dagli Stati membri. Esso si basa inoltre su due indagini riguardanti le PMI e su una consultazione pubblica. Due consulenti esterni hanno fornito contributi riguardanti rispettivamente la valutazione della direttiva e l'analisi d'impatto di possibili modifiche suggerite.

2. Direttiva relativa agli strumenti di misura

La direttiva relativa agli strumenti di misura (direttiva 2004/22/CE)¹ è in applicazione da quattro anni e mezzo, dal 30 ottobre 2006².

Essa si applica ai seguenti strumenti, definiti negli allegati della direttiva:

- contatori dell'acqua;
- contatori del gas e dispositivi di conversione del volume;
- contatori di energia elettrica attiva;
- contatori di calore;
- sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua;
- strumenti per pesare a funzionamento automatico;
- tassametri;
- misure materializzate;
- strumenti di misura della dimensione;
- analizzatori di gas di scarico.

¹ GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0022:20091201:en:PDF>

² La direttiva prevede anche un periodo di transizione di 10 anni (fino al 29 ottobre 2016) durante il quale è permessa la commercializzazione degli strumenti conformi alle vecchie norme (articolo 23 della direttiva 2004/22/CE).

L'obiettivo principale della direttiva è facilitare e rafforzare il mercato interno degli strumenti necessari per eseguire compiti di misurazione per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, qualora gli Stati membri ritengano giustificato tale impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.

La direttiva relativa agli strumenti di misura garantisce un elevato livello di affidabilità grazie a requisiti essenziali applicabili in tutti gli Stati membri; quest'affidabilità viene garantita con l'apposizione della marcatura CE e della marcatura metrologica. Essa definisce criteri di prestazione, lasciando ai fabbricanti una flessibilità tecnologica sui mezzi per soddisfarli. La direttiva offre un'ampia gamma di procedure di valutazione della conformità che rispondono alle necessità dei piccoli e grandi produttori.

La legislazione non stabilisce per quali attività gli strumenti di misura devono essere utilizzati. Spetta ai governi nazionali definirle. Negli Stati membri esistono ad esempio pratiche diverse sull'obbligo di installare contatori per il consumo dell'acqua o i sistemi di riscaldamento comuni. Anche le imprese possono utilizzare ai fini della produzione interna numerosi tipi diversi di contatori che non sono soggetti a una regolamentazione.

Tuttavia, se uno Stato membro prescrive una misurazione formale legale, come nella grande maggioranza delle transazioni dei consumatori, possono essere utilizzati solo strumenti conformi alla direttiva. La direttiva distingue diverse categorie per tener conto della grande disparità delle temperature in Europa, dove gli strumenti di misura situati all'esterno devono rimanere precisi tra -40° in un inverno scandinavo e $+70^{\circ}$ in un'estate mediterranea.

La direttiva permette di fare riferimento alle norme internazionali che possono essere utilizzate insieme alle norme europee del CEN, del CENELEC o dell'ETSI per dimostrare la conformità ai requisiti della legislazione. Ad esempio, rispettando anche le norme internazionali dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che conta 60 paesi membri, l'industria europea può essere più competitiva e accedere ai mercati mondiali³.

Per la direttiva relativa agli strumenti di misura è responsabile l'Unità G-5 della DG Imprese e industria.

3. Motivi del riesame

Nell'articolo 25 della direttiva relativa agli strumenti di misura⁴ la Commissione è invitata a riferire sull'attuazione della direttiva:

"Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferire, al più tardi entro il 30 aprile 2011, sugli effetti dell'attuazione della presente direttiva anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e, se del caso, a presentare proposte di modifica. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a verificare se le procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali sono adeguatamente applicate e, ove opportuno, a proporre modifiche al fine di garantire coerenza nella certificazione."

³ Per ulteriori informazioni vedere:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/measuring-instruments/index_en.htm

⁴ GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

La direttiva 2011/17/UE abroga inoltre otto direttive di "vecchio approccio" nel settore della metrologia legale: una direttiva nel 2011 (cisterne delle navi) e le altre sette nel 2015 (contatori dell'acqua, strumenti per pesare (2 atti), alcolometri (2 atti), manometri per pneumatici, massa di grano). Oltre all'abrogazione, la direttiva prevede un periodo di transizione di 10 anni in cui è autorizzata l'immissione sul mercato di strumenti provvisti di marcature armonizzate basati su certificati esistenti, vale a dire rispettivamente fino al 2021 e al 2026⁵.

In una dichiarazione comune delle tre istituzioni, la Commissione è stata invitata a "riferire entro il 30 aprile 2011 [...] e in conformità dei principi del miglioramento della regolamentazione (ivi compreso, ove opportuno, una valutazione di impatto e una consultazione pubblica) [...] a determinare se e, in caso positivo, in quale misura sia necessario estendere la portata della direttiva 2004/22/CE allo scopo di includervi uno o più degli strumenti di misura attualmente disciplinati" dalla direttiva abrogata⁶.

B. Valutazione

Nella presente relazione la Commissione valuta l'attuazione della direttiva, tenendo in debito conto il fatto che è applicata solo da 4 anni e mezzo, vale a dire dal 30 ottobre 2006.

I principali obiettivi della valutazione sono i seguenti:

- fornire stime di mercato per ciascun settore compreso nella direttiva relativa agli strumenti di misura;
- esaminare l'efficacia della direttiva;
- trarre conclusioni per ulteriori azioni.

La valutazione è stata effettuata utilizzando tre diversi strumenti:

- le piccole e medie imprese (PMI) sono state sollecitate tramite la rete Enterprise Europe, al fine di realizzare un ambiente normativo più favorevole alle PMI, dando seguito al programma quadro per la competitività e l'innovazione;
- la valutazione della direttiva è stata effettuata da esperti esterni;
- i risultati sono stati sottoposti a una consultazione pubblica.

1. Importanza economica dei settori degli strumenti di misura che rientrano nell'ambito della direttiva

⁵ GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:071:0001:0003:EN:PDF>

⁶ Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel documento del Consiglio 6291/11 ADD1 del 14 febbraio 2011
http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/sgvista/i/sgv2/repo/repo.cfm?institution=CONS&doc_to_browse=CSST/2011/06291&sw_inconnu=1

Nella relazione di valutazione gli esperti esterni⁷ hanno stimato che la direttiva relativa agli strumenti di misura si applica a circa 345 milioni di strumenti di misura venduti annualmente sul mercato europeo, per un valore di vendita totale di circa 3,25 miliardi di euro. Nei dieci settori che rientrano nella direttiva relativa agli strumenti di misura operano circa 900 fabbricanti, senza contare le numerose PMI operanti come distributori, importatori o prestatori di servizi di riparazione. Il numero totale di lavoratori del settore è stimato a 190 000 persone.

Circa il 20-25% degli strumenti di misura utilizzati nell'UE-27 è importato, mentre il 25-30% degli strumenti di misura prodotti nell'UE-27 è esportato verso paesi terzi. Esistono tuttavia notevoli variazioni tra le diverse categorie di strumenti di misura. I livelli degli scambi nelle due direzioni sono particolarmente elevati (oltre il 50% del totale) per le categorie, tecnologicamente meno intensive, delle misure materializzate (MI-008) e degli strumenti di misura della dimensione (MI-009), ma anche per i contatori di energia elettrica (65%). Allo stesso tempo, la parte della produzione esportata è particolarmente elevata nel caso degli strumenti tecnologicamente più avanzati, come gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (fino al 42% per la sottocategoria delle riempitrici gravimetriche automatiche) e i contatori del gas (44%), per i quali le imprese europee sono leader mondiali.

Tabella 1 – Dimensione totale del mercato coperto dalla direttiva relativa agli strumenti di misura

	Dimensioni del mercato- numero di articoli venduti annualmente (in migliaia)	Dimensioni del mercato – valore degli articoli venduti annualmente (in milioni di euro)	Quota di mercato totale degli strumenti di misura	Lavoratori operanti nel settore (in migliaia)
MI-001: contatori dell'acqua	18 000	450	13,8%	25
MI-002: contatori del gas e dispositivi di conversione	6 900	410	12,6%	30
MI-003: contatori di energia elettrica attiva	14 000	610	18,8%	32
MI-004: contatori di calore	800	290	8,9%	18
MI-005: sistemi di misura per liquidi diversi dall'acqua	31,2	240	7,4%	14-16
MI-006: strumenti per pesare a funzionamento automatico	21	550	16,9%	25
MI-007: tassametri	50	25-40	1%	1
MI-008: misure materializzate⁸	300 000	440-490	14,3%	34
MI-009: strumenti di misura della dimensione	300-400	70-80	2,3%	7
MI-010: analizzatori di gas di scarico	25-35	130	4,0%	17,5
Totale	345 000	3 250	100%	190

2. Punti di vista delle piccole imprese e microimprese

Alla fine del 2009 i servizi della Commissione hanno effettuato un'indagine utilizzando lo strumento di consultazione "gruppo PMI" della rete Enterprise Europe. In totale sono state

⁷ Centre for Strategic & Evaluation Services (CSES), Interim evaluation of the Measuring Instruments Directive, luglio 2010

⁸ I dati si riferiscono a tutte le misure materializzate di lunghezza sul mercato. Non solo certificate in base alla direttiva relativa agli strumenti di misura.

ottenute 286 risposte, provenienti per metà da fabbricanti e per metà da utilizzatori, essenzialmente piccole imprese e microimprese con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e situate nella maggior parte degli Stati membri⁹. Le PMI erano presenti in tutti i tipi di strumenti di misura compresi e la maggior parte ha utilizzato la marcatura CE+M che indica che gli strumenti sono conformi alla direttiva relativa agli strumenti di misura; il 40% ha operato su tutto il mercato interno, il 25% solo sul mercato nazionale e il 40% ha esportato al di fuori dell'UE.

In base ai risultati dell'inchiesta, la maggior parte delle PMI non incontra problemi particolari diversi da quelli segnalati dalle grandi imprese nella valutazione¹⁰. Ostacoli al commercio dovuti alla protezione (reale o presunta) da parte delle autorità nazionali e costi per la valutazione della conformità superiori a un livello considerato adeguato sono stati segnalati, ma solo da un numero esiguo di PMI. Non sono stati individuati problemi/questioni particolari per una categoria specifica di strumenti di misura. Dal punto di vista degli utilizzatori, l'inchiesta sembra indicare che la tutela dei consumatori è adeguata.

Una questione sollevata dall'inchiesta sulle PMI riguarda la concorrenza sleale dei prodotti non recanti la marcatura CE+M. Sebbene questo punto non possa essere considerato un problema specifico delle PMI, sembra essere più rilevante rispetto alle indicazioni fornite durante le interviste con le associazioni commerciali e le imprese, soprattutto le più grandi. Ciò potrebbe essere un riflesso del periodo di transizione in cui molti strumenti di qualità inferiore che hanno ottenuto autorizzazioni nazionali meno costose sono ancora immessi sul mercato e questo problema si risolverà da solo quando il periodo di transizione terminerà nel 2016.

Per quanto riguarda la questione della semplificazione delle procedure di valutazione della conformità per gli strumenti poco costosi, va notato che tali strumenti sono generalmente prodotti in massa e la valutazione della conformità si rende quindi ancora più necessaria. L'ampia gamma di procedure di valutazione della conformità disponibili per ciascun tipo di strumento dovrebbe contribuire a ridurre le strozzature.

Infine, la direttiva autorizza la definizione di sottoinsiemi, ma non permette ai fabbricanti di definirli, altrimenti potrebbero essere immessi sul mercato strumenti incompleti di ogni tipo, recanti eventualmente una marcatura, e ciò complicherebbe la sorveglianza del mercato.

3. Principali risultati della valutazione

I principali risultati della valutazione della direttiva relativa agli strumenti di misura sono i seguenti.

L'innovazione non è stata ostacolata e in certi casi la direttiva relativa agli strumenti di misura è giudicata positiva per l'innovazione.

Il principio della "opzionalità" ha condotto a un'applicazione quasi completa e gli Stati membri esigono strumenti definiti dalla direttiva nel 90% dei casi possibili. La tutela dei consumatori è quindi praticamente identica in tutta l'UE e il rischio di concorrenza sleale a causa delle differenze tra gli Stati membri è minimo.

La direttiva relativa agli strumenti di misura ha contribuito a migliorare il funzionamento del mercato interno grazie all'utilizzo di un unico certificato di valutazione della conformità che, con un costo superiore del 10-15% rispetto ai precedenti certificati nazionali, ha costituito un

⁹ Tutti gli Stati membri eccetto i Paesi Bassi e il Regno Unito.

¹⁰ pp 35-40 in CSES, Interim evaluation of the Measuring Instruments Directive, luglio 2010

vantaggio per i produttori operanti su vari mercati. È stata rilevata la necessità di dare a tali certificati un formato comune.

Le parti interessate sono state pienamente consultate durante tutte le fasi nel quadro del gruppo di lavoro "Strumenti di misura". Esse hanno anche partecipato attivamente alla preparazione delle proposte di comitatologia. La procedura del comitato di regolamentazione è stata utilizzata una volta e la procedura consultiva una decina di volte per le pubblicazioni riguardanti le norme internazionali dell'OIML¹¹ che conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

La buona applicazione della direttiva è stata rafforzata dalla "Dichiarazione della Commissione alla WELMEC¹² sulla cooperazione" del 2004, che ha condotto all'indicazione di 40 documenti di orientamento di natura concettuale sul sito Internet della Commissione dopo un accordo finale con tutte le parti interessate del gruppo di lavoro "Strumenti di misura".

Ad eccezione dei tassametri, tutti i settori sono coperti da norme, che sono norme europee armonizzate oppure documenti normativi che rinviano a norme internazionali su cui il comitato per gli strumenti di misura si è pronunciato in modo favorevole.

Il nuovo quadro legislativo prevede procedure di valutazione della conformità molto vicine a quelle della direttiva relativa agli strumenti di misura. Una proposta di rifusione di tale direttiva per adottarla al nuovo quadro legislativo sarà presentata prossimamente.

La qualità della sorveglianza del mercato sembra una preoccupazione importante dell'industria; si tratta di un campo in cui la maggior parte delle autorità riconosce di aver compiuto sforzi limitati sino ad oggi.

Fra gli organismi notificati sembrano esservi incoerenze per quanto riguarda l'interpretazione delle prescrizioni della direttiva relativa agli strumenti di misura e di altri documenti di orientamento nonché diversità a livello di capacità. Inoltre, l'interpretazione piuttosto restrittiva degli orientamenti del WELMEC da parte degli organismi notificati limita il ricorso a metodi alternativi per garantire la conformità ai requisiti essenziali.

Non vi sono prove che l'attuazione della direttiva relativa agli strumenti di misura abbia svantaggiato le PMI in generale, anche se in alcuni settori specifici (strumenti per pesare e distributori di carburante) la mancanza di norme per distinguere le singole componenti (sottoinsiemi) potrebbe svantaggiare alcune PMI.

4. Risultato della consultazione pubblica

La consultazione pubblica sulla relazione di valutazione ha dato luogo a 85 reazioni provenienti da ditte, associazioni industriali e Stati membri. L'organizzazione europea dei consumatori non ha voluto rispondere perché la direttiva relativa agli strumenti di misura non costituisce una sua priorità.

Il numero relativamente basso di risposte ricevute nel quadro della consultazione pubblica sulla valutazione indica che nessun aspetto importante è stato tralasciato e che non esistono

¹¹ OIML - Organizzazione internazionale della metrologia legale

¹² WELMEC è l'organizzazione delle autorità nazionali responsabili della metrologia legale

punti di grave disaccordo con l'analisi della valutazione. La questione della mancanza di sorveglianza del mercato non è stata affrontata da nessuno Stato membro. Per ulteriori informazioni si veda la relazione sulla consultazione pubblica¹³.

Per quanto riguarda i suggerimenti per nuove proposte, è stato presentato materiale utile, che però non conteneva in alcun caso elementi sufficienti per realizzare una valutazione d'impatto. Esso riguarda modifiche tecniche complesse e dettagliate, per le quali i servizi della Commissione devono basarsi molto sul contributo di esperti e delle parti interessate per rispettare i principi della "regolamentazione intelligente". Per ulteriori informazioni si veda la relazione di un consulente esterno¹⁴.

La valutazione della direttiva relativa agli strumenti di misura può essere considerata completa per quanto riguarda la valutazione stessa e la sua analisi ha raccolto un ampio sostegno. Quindi non vi sono motivi per prevedere modifiche della regolamentazione e nel loro documento di lavoro i servizi della Commissione hanno affermato di essere sensibili ai rischi che potrebbe comportare una modifica della direttiva relativa agli strumenti di misura in una fase così precoce della sua applicazione (4½ anni). Le possibilità di standardizzazione e orientamento non sono ancora state utilizzate pienamente. Una modifica della direttiva che va oltre gli adattamenti tecnici autorizzati dall'articolo 16 della direttiva potrebbe condurre a una deriva della regolamentazione e a un'incertezza sul mercato.

C Abrogazione delle direttive di "vecchio approccio"

1. Introduzione

Per quanto riguarda gli obblighi della Commissione derivanti dalla dichiarazione comune delle tre istituzioni aggiunta alla direttiva 2011/17/UE che abroga le otto direttive di "vecchio approccio", i servizi della Commissione hanno fatto ricorso ai seguenti mezzi:

- l'invio agli Stati membri di una lettera per chiedere il loro punto di vista (giugno 2010), a cui hanno risposto 6 Stati membri;
- un'inchiesta sulle PMI tramite la rete Enterprise Europe (maggio-giugno 2010), che ha ottenuto 117 risposte;
- una consultazione pubblica (settembre-ottobre 2010), a cui hanno risposto circa 20 autorità e 10 organizzazioni industriali.

2. Argomenti presentati dalla autorità

Alcune autorità adducono due argomenti a favore del mantenimento della regolamentazione:

- la sostituzione dell'armonizzazione con norme nazionali potrebbe creare ostacoli al commercio per l'esistenza di autorizzazioni e regolamentazioni nazionali divergenti, che ridurrebbero la tutela dei consumatori e la concorrenza sul mercato interno;

¹³ RPA, Report on the public consultation (Relazione sulla consultazione pubblica), marzo 2011 (Documento di riferimento 6).

¹⁴ RPA, Report on suggestions for amendments and additions of new categories to the MID (Relazione sui suggerimenti di modifiche e aggiunte di nuove categorie alla direttiva relativa agli strumenti di misura), marzo 2011 (documento di riferimento 7).

- l'armonizzazione dei documenti tecnici è necessaria per i controlli periodici in servizio (le prescrizioni e modalità sono di competenza nazionale).

In mancanza di un'armonizzazione di questi strumenti sempre più obsoleti, è ovviamente possibile che i singoli Stati membri elaborino norme nazionali. Anche se tali norme non devono più essere conformi alle direttive, esse devono comunque rispettare i principi fondamentali del trattato, in particolare quello della libera circolazione dei beni (articoli 34-36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il regolamento (CE) n. 764/2008 relativo al reciproco riconoscimento prescrive inoltre una procedura di notifica qualora un prodotto legalmente commercializzato in uno Stato membro non possa essere commercializzato in un altro Stato membri per il fatto che è stato prodotto secondo regole tecniche diverse da quelle in vigore nello Stato membro di destinazione. Queste notifiche dovrebbero essere esaminate in base agli articoli 34-36 del TFUE e all'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ad esempio, è improbabile che solo una marcatura diversa possa costituire un motivo valido per vietare un prodotto. Inoltre, gli impegni presi in sede OMC in materia di OTC impongono agli Stati membri di legiferare sulla base di norme internazionali che esistono già sotto forma di documenti dell'OIML e che sono praticamente identici alle specificazioni tecniche figuranti in ciascuna direttiva abrogata. Questa necessità è rafforzata dagli obblighi di notifica previsti dalla direttiva 98/34/CE che intendono garantire il pieno riconoscimento reciproco dei prodotti equivalenti e delle procedure di valutazione della conformità.

Di conseguenza, le nuove norme nazionali che sostituiscono le direttive non saranno diverse in pratica dalle direttive abrogate e non ci sarebbe motivo per giustificare molteplici marcature nazionali e valutazioni della conformità se il prodotto è conforme alla legislazione di uno Stato membro. Quando il periodo di transizione si concluderà, rispettivamente nel 2021 e nel 2026, le norme nazionali non porteranno quindi a una modifica per i prodotti attualmente compresi nelle direttive abrogate. La Commissione non sarebbe in ogni caso contraria a regole nazionali basate su norme internazionali che sono conformi ai principi del reciproco riconoscimento, se uno Stato membro dovesse considerare necessarie tali regole.

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, secondo cui l'armonizzazione garantisce l'uguaglianza dei documenti tecnici necessari per i controlli periodici in servizio (le prescrizioni e modalità sono di competenza nazionale) la standardizzazione internazionale può contribuire ad equiparare tali documenti. Se necessario, rimane ancora tempo sufficiente perché questo obiettivo sia realizzato prima della fine del periodo di transizione.

L'esame delle due argomentazioni riguardanti gli strumenti compresi nell'ambito delle direttive abrogate porta a pensare che le regole nazionali rifletteranno le norme internazionali il cui contenuto sarà uguale a quello delle direttive e che non vi saranno ostacoli supplementari al commercio.

Ad eccezione dei pesi, non soggetti all'evoluzione tecnologica, i prodotti tecnicamente più avanzati che non rientrano nell'ambito delle direttive abrogate sono più importanti in termini di fatturato annuo rispetto a quelli compresi nelle direttive abrogate.

I motivi a favore dell'abrogazione menzionati nella proposta della Commissione¹⁵ sono che gli strumenti meccanici compresi nelle direttive diventano obsoleti e che non è stato segnalato

¹⁵ COM(2008) 801.

alcun ostacolo significativo al commercio per gli strumenti tecnicamente più avanzati non armonizzati dalle direttive. Quest'analisi resta valida ed è stata confermata¹⁶.

3. Indagine sulle PMI

L'indagine sulle PMI realizzata tramite la rete Enterprise Europe (maggio-giugno 2010) ha ottenuto 117 risposte, provenienti per la maggior parte da utilizzatori (84), fabbricanti (16) e distributori/importatori (17). Nonostante l'armonizzazione esistente, per alcuni strumenti sono stati segnalati ostacoli al commercio limitati, con costi fino al 10% a causa di molteplici test. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti tecnicamente più avanzati sono coperti da regolamentazioni nazionali supplementari, autorizzate in parallelo nel quadro del vecchio approccio. I fabbricanti hanno espresso una preferenza per l'autodichiarazione (attualmente non prevista nella direttiva relativa agli strumenti di misura). Per alcuni strumenti (contatori dell'acqua di irrigazione e delle acque reflue, pesi e manometri per pneumatici) gli utilizzatori sono favorevoli a una maggiore sorveglianza del mercato e/o un controllo periodico in servizio.

4. Consultazione pubblica

La consultazione pubblica (settembre-ottobre 2010) ha ottenuto circa 20 risposte dalle autorità e 10 dalle industrie. Alcune risposte delle autorità riflettevano gli argomenti già trattati sopra mentre altre indicavano il sostegno per l'abrogazione e/o la prospettiva di una nuova regolamentazione nazionale in caso di necessità. Non sono stati forniti esempi di ostacoli al commercio e non sono state segnalate notifiche a norma del regolamento (CE) n. 764/2008 relativo al reciproco riconoscimento in cui le autorità devono motivare il ritiro di un prodotto dal mercato nei casi in cui si applica il riconoscimento reciproco.

Le risposte delle organizzazioni industriali sono state le seguenti.

- Per quanto riguarda i contatori dell'acqua, l'industria ha indicato che i contatori dell'acqua di irrigazione e delle acque reflue contenenti particelle non possono essere coperti dalle attuali disposizioni della direttiva relativa agli strumenti di misura e che ciò non è necessario perché non vi sono ostacoli al commercio.
- Per quanto concerne gli alcolometri, l'industria non menziona alcun ostacolo al commercio. I produttori di bevande spiritose hanno espresso lo stesso parere che nel 2008, insistendo sul fatto che "le procedure non sono limitate nelle loro scelte operative", senza fornire tuttavia ulteriori dettagli. I produttori di vini non desiderano l'armonizzazione e rinviando alla copertura completa dei regolamenti della DG AGRI e delle norme internazionali dell'OIV. Anche i produttori di birra non desiderano l'armonizzazione e ricordano la flessibilità esistente.
- Il settore dei manometri per pneumatici (garage) è disposto ad accettare un'armonizzazione che tenga conto dei risultati futuri del mandato M/457¹⁷ del 2009, nel quadro del quale vengono elaborate norme europee che potrebbero anche essere utili per il regolamento

¹⁶ RPA, Report on the Repeal of the Old Approach Directives (Relazione sull'abrogazione delle direttive di "vecchio approccio"), marzo 2011 (documento di riferimento 8)

¹⁷ M457 - Mandato di normazione al CEN, al CENELEC e all'ETSI nel settore dei manometri per i pneumatici dei veicoli a motore e dei sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (strumenti di misura)

(CE) n.661/2009 relativo alla sicurezza dei veicoli a motore. Non è stato segnalato alcun ostacolo al commercio.

- Non sono pervenute risposte delle industrie riguardanti la massa di grano o le cisterne delle navi.

L'organizzazione europea dei consumatori non ha voluto rispondere perché la metrologia non costituiva una sua priorità.

5. Conclusioni sulle direttive di "vecchio approccio" abrogate

Per il momento la Commissione non vede alcuna ragione per proporre di aggiungere alla direttiva 2004/22/CE i settori coperti dalle otto direttive abrogate.

- (1) Non si prevedono nuovi ostacoli dovuti alle nuove regole nazionali perché tali regole devono basarsi su norme internazionali e saranno quindi, di fatto, equivalenti.
- (2) Non sono sorti ostacoli al commercio o altre ragioni imperative che giustificherebbero l'armonizzazione.
- (3) Le PMI segnalano ostacoli al commercio minimi dovuti a molteplici test che non sembrano più giustificati nel quadro degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 764/2008 relativo al reciproco riconoscimento.
- (4) Le organizzazioni industriali non si pronunciano a favore dell'armonizzazione e non menzionano ostacoli al commercio.
- (5) Le organizzazioni dei consumatori non ritengono che questi settori della metrologia legale rappresentino una priorità.
- (6) Nel 2010 non vi è stato alcun cambiamento significativo della valutazione d'impatto alla base della proposta di abrogazione presentata dalla Commissione nel 2008.
- (7) Il lungo periodo di transizione permetterà ai certificati attuali di essere riconosciuti fino al 2021 per le cisterne delle navi e fino al 2025 per gli altri strumenti.

D. Conclusioni e ulteriori azioni

La valutazione globalmente positiva della direttiva relativa agli strumenti di misura ha tuttavia dimostrato che esistono problemi considerevoli per quanto riguarda l'applicazione coerente da parte degli organismi notificati e la sorveglianza del mercato. Le modifiche della direttiva devono essere apportate con cautela e valutate attentamente tenendo conto di tutte le alternative. Durante questa prima fase di applicazione della direttiva un quadro giuridico stabile sembra atto a favorire lo sviluppo del mercato interno della metrologia legale.

I servizi della Commissione si atterranno alle seguenti priorità:

1. introdurre il nuovo quadro legislativo nella direttiva relativa agli strumenti di misura, per la quale è prevista una proposta legislativa nel corso del 2011;
2. migliorare l'informazione, la cooperazione e l'orientamento degli organismi notificati e delle autorità allo scopo di garantire un'applicazione coerente della direttiva;

3. coordinare la sorveglianza del mercato, in particolare sotto forma di azioni comuni, al fine di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili per la sorveglianza del mercato;
4. aiutare le parti interessate a stabilire orientamenti per la transizione delle pompe di benzina che, anche se non rientrano nella direttiva, sono considerate importanti dall'industria;
5. valutare l'impatto di tutti i suggerimenti per nuove proposte con le parti interessate, in linea con la "regolamentazione intelligente", tenendo conto pienamente di tutte le alternative alla regolamentazione e, se possibile, apportare tutte le modifiche necessarie in conformità alle disposizioni della direttiva, vale a dire tramite la comitatologia.

Documenti di riferimento¹⁸

1. RPA, *Report on the Public Consultation* (Relazione sulla consultazione pubblica), marzo 2011
2. RPA, *Report on suggestions for amendments and additions of new categories to the MID* (Relazione sui suggerimenti di modifiche e aggiunte di nuove categorie alla direttiva relativa agli strumenti di misura), marzo 2011
3. RPA, *Report on the Repeal of the Old Approach Directives* (Relazione sull'abrogazione delle direttive di "vecchio approccio"), marzo 2011

¹⁸ Tutti i documenti di riferimento sono disponibili su:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/public-consultation/index_en.htm